

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro della Sanità

(ANIASI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine del 1980 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla legge 8 agosto 1980, n. 441, avrebbero dovuto attivare le unità sanitarie locali per consentire, a partire dal 1° gennaio 1981, l'assistenza sanitaria da parte delle stesse unità sanitarie locali.

Tuttavia per difficoltà varie non tutte le Regioni hanno potuto attuare tempestivamente l'organizzazione articolata della riforma sanitaria ed il Governo ha dovuto adottare norme urgenti per assicurare la continuità nell'erogazione dell'assistenza. Peraltro il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900, ancorchè approvato dal Senato, non è stato convertito in legge nei termini costituzionali e il successivo decreto 28 febbraio 1981, n. 37, approvato dalla Camera dei deputati, non è stato convertito in legge per lo stesso motivo.

Il presente decreto, tenuto conto della discussione parlamentare sui disegni di legge di conversione in legge dei precedenti de-

creti-legge n. 900 del 1980 e n. 37 del 1981, si limita a dettare le disposizioni essenziali che, legate da una omogenea finalità, attengono rigorosamente alla urgenza e necessità di evitare soluzioni di continuità nella erogazione delle prestazioni sanitarie.

Le singole disposizioni, vagliate in tempi diversi da entrambi i rami del Parlamento, riproducono i corrispondenti articoli dei due precedenti decreti sull'argomento, emendati in relazione alla discussione parlamentare.

L'articolo 1 legittima la gestione commissariale regionale dell'assistenza, prevedendo forme di collaborazione gestionale fra Regioni e le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, specie in ordine all'amministrazione del personale. Sono inoltre previste le opportune norme per l'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso residuale degli enti soppressi.

L'articolo 2 conferma la nomina dei commissari effettuata dalle Regioni in base al decreto-legge n. 900 del 1980.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica permane tuttora la necessità di mantenere un sistema transitorio volto al superamento degli ospedali psichiatrici. Nell'attesa della costituzione dei servizi psichiatrici territoriali, le attuali strutture sono autorizzate a ricoverare i malati di mente, ivi compresi quelli dimessi dai manicomi giudiziari (articoli 3 e 4).

L'articolo 5 consente di apportare, come già previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 900 del 1980, le necessarie deroghe al divieto temporale di investimenti per nuove strutture sanitarie.

L'articolo 6 conferma le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 37 del 1981 per quanto attiene al riconoscimento dei

nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L'articolo 7 conferma l'articolo 11 del disegno di legge n. 1403-Senato, concernente la protrazione per 120 giorni del rapporto di lavoro precario del personale delle unità sanitarie locali.

L'articolo 8 fa salvi gli atti e i rapporti sorti in virtù dei decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, e 28 febbraio 1981, n. 37.

* * *

Il provvedimento viene ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.

Decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 2 maggio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unità sanitarie locali, è nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti già spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione dell'assistenza sanitaria.

Per gli enti e casse di carattere provinciale può essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.

La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per gli eventuali adempimenti di gestione connessi all'attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle

regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attività derivante dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unità sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso all'attività di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981.

All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unità sanitarie locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unità sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.

Articolo 2.

I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale, ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il commissario unico regionale di cui al precedente articolo 1 ed eventualmente sub-commissari.

In caso di inadempienza provvede il commissario di Governo.

Articolo 3.

I termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro il termine di cui al precedente comma le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonchè dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanità motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.

Il Ministro della sanità entro il termine di cui al primo comma, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto dispone la proroga richiesta, che non potrà in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.

Articolo 4.

Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga nei termini di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, già ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attività psichiatrica solo previa certificazione, recante le motivazioni che giustificano il ricovero, rilasciata da uno dei servizi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla unità sanitaria locale, o in mancanza dalla regione competente per territorio.

Alla esibizione di analoga certificazione è altresì subordinato il ricovero nelle case di cura private neuropsichiatriche convenzionate.

Articolo 5.

All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'articolo 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».

Articolo 6.

Per gli enti ospedalieri che alla data del 31 dicembre 1980 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospesi fino alla data del 30 giugno 1981 le procedure di trasferimento di cui all'articolo 66 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, con divieto di compiere atti di alienazione o di modifica della destinazione dei beni patrimoniali.

Articolo 7.

In attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la durata degli incarichi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 2 marzo 1981, può essere prorogata di ulteriori 120 giorni dalla scadenza degli stessi.

Articolo 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme dei decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, e 28 febbraio 1981, n. 37.

Articolo 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1981.

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI